



# Comune di Loano

(Provincia di Savona)

Servizio  
Sportello Unico Attivita' Produttive

Registro Ordinanze n. 210 del 19/06/2024

## ORDINANZA

**OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 4 DEL D. LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 PER LA MANIFESTAZIONE "NOTTE IN BIANCO 2024" PREVISTA IN DATA 22 GIUGNO 2024.**

### IL SINDACO

#### **PREMESSO che:**

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 29 maggio 2024 è stato approvato il calendario degli eventi che si svolgeranno dal 22 giugno al 29 settembre 2024 nel Comune di Loano;
- nel suddetto calendario risulta in programma, tra le altre, la manifestazione di notevole importanza per il turismo cittadino, organizzata per il 22 giugno 2024 in collaborazione con le categorie economiche loanesi, denominata "Notte in Bianco";

#### **RILEVATO che** nell'ambito della manifestazione in oggetto sono previsti:

- un concerto in p.zza Italia;
- animazione itinerante per le vie e le piazze del centro storico;
- animazione, balli e concertini di gruppi o solisti in vari punti delle vie e delle piazze sia del centro storico sia della zona di via dei Gazzi e di via Dante;
- allestimento di 60 bancarelle di operatori commerciali, artigiani, hobbisti e creatori delle opere di ingegno in area demaniale del lungomare Garassini-Garbarino;

**TENUTO CONTO che**, nell'ambito della predetta manifestazione, i pubblici esercizi attrezzeranno i propri spazi anche per la vendita per asporto;

**CONSIDERATO che**, per l'occasione, è prevista un'affluenza di pubblico superiore ai normali flussi turistici;

#### **RILEVATO che:**

- in occasione di simili eventi si assiste a un incremento di consumo di bevande contenute in recipienti di vetro e al conseguente abbandono degli stessi nelle pubbliche piazze e vie nonché nelle aree verdi, il che determina un serio pericolo per l'incolumità;
- al consumo di bevande in contenitori di vetro o in altri recipienti atti a offendere possono conseguire atteggiamenti irrispettosi del decoro urbano, consistenti in danneggiamenti e nell'abbandono sul suolo pubblico di rifiuti vari, nonché di bottiglie di vetro che, se ridotte in frantumi, possono rappresentare un serio pericolo per l'incolumità pubblica;

- le deprecabili condotte descritte, associate all'affollamento del centro storico, oltre a rappresentare un rischio per l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, costituiscono pregiudizio per il decoro urbano e accrescono le probabilità di atti illeciti contro la persona e il patrimonio pubblico e privato;

**RITENUTO** necessario e urgente intervenire nella circostanza contingente a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall'incolumità e dalla sicurezza pubblica vietando:

- a) la vendita per asporto - sia in forma fissa che itinerante - di bevande e alimenti contenute in bottiglie di vetro o altro materiale che non sia plastica, cartone o tetrapak, anche qualora gli stessi siano dispensati da distributori automatici;
- b) il consumo e la detenzione in luogo pubblico di bevande e alimenti racchiusi in contenitori di vetro o altro materiale che non sia plastica, cartone o tetrapak;

**RITENUTO** che l'emanazione del presente provvedimento restrittivo costituisca un valido strumento di prevenzione di comportamenti scorretti;

**RILEVATO che** i commi 4 e 4-bis dell'articolo 54 del D.Lgs. n. 267/2000 prevedono:

- "Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana [...]. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione [...]".
- "I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l'incolumità pubblica sono diretti a tutelare l'integrità fisica della popolazione";

**RAVVISATI** i presupposti di urgenza e di contingibilità consistenti nella necessità di intervenire a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall'incolumità e dalla sicurezza pubblica;

**ATTESO che:**

- sussistano i requisiti di cui all'art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. per l'emissione di ordinanza contingibile e urgente;
- conformemente al disposto del citato art. 54 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000 del contenuto della presente ordinanza è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Savona con nota prot. n. 27101/2024;

**VISTI:**

- il R.D. 18.06.1931 n. 773;
- il R.D. 06.05.1940 n. 635;
- la L.R. Liguria 02.01.2007 n.1;
- la L. 26.10.1995, n. 447;
- l'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 inerente all'applicazione delle sanzioni per inottemperanza a provvedimenti della pubblica autorità;
- la L. 24.11.1981, n. 689;

**RICHIAMATI:**

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. ("Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali");
- il Regolamento 679/2016 UE "Regolamento generale sulla protezione dei dati", nonché il D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018;
- la legge 24/11/1981, n. 689 "Modifiche Al Sistema Penale";
- la legge 7 agosto 1990 n. 241 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"),

**PRESO ATTO** dello Statuto Comunale e dei regolamenti locali applicabili;

## **ORDINA**

in occasione della manifestazione "NOTTE IN BIANCO 2024", organizzata per il giorno 22 Giugno 2024 e di cui in premessa:

- a) dalle ore 20:00 del 22.06.2024 alle ore 06:00 del 23.06.2024, a tutti gli esercizi commerciali, il divieto di vendita di bevande e alimenti in contenitori di vetro o di altro materiale che non sia plastica, cartone o tetrapak;
- b) dalle ore 20:00 del 22.06.2024 alle ore 06:00 del 23.06.2024 lo spegnimento di tutti i distributori automatici che vendono bevande e alimenti in contenitori di vetro o di altro materiale che non sia plastica, cartone o tetrapak;
- c) dalle ore 20:00 del 22.06.2024 alle ore 06:00 del 23.06.2024, a tutti gli esercizi della somministrazione di alimenti e bevande il divieto di vendita per asporto e somministrazione per asporto di bevande e alimenti in contenitori di vetro o di altro materiale che non sia plastica, cartone o tetrapak;
- d) dalle ore 20:00 del 22.06.2024 alle ore 06:00 del 23.06.2024 divieto di consumo in luogo pubblico di bevande e alimenti in contenitori di vetro o di altro materiale che non sia plastica, cartone o tetrapak;

## **DEMANDA**

alle forze dell'ordine ed alle autorità competenti di verificare il rispetto della presente ordinanza;

## **DISPONE**

1) che ASCOM Servizi Confcommercio Loano si faccia carico, limitatamente agli eventi di animazione itinerante lungo le vie e piazze del centro storico, di lungomare Garassini-Garbarino e Corso Roma nonché di via Gazzi e via Dante:

- di adottare e garantire il mantenimento, per tutto il corso della manifestazione, di idonee misure di ordine e di sicurezza pubblica a tutela di tutti coloro che prendono parte all'evento, come delineate nella Circolare del Ministero dell'Interno N. 55/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017 - come confermata dalla Circolare della Prefettura di Savona prot. n. 15663 del 09.06.2017 - e quanto previsto dalla "Linea guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità" del 18.07.2018 (c.d. "Circolare Piantedosi") con particolare riferimento all'art. 9 – manifestazioni dinamiche in spazi non delimitati;
- di approntare e verificare, prima dell'inizio della manifestazione, l'idoneità dei presidi di emergenza e sicurezza predisposti e allestiti per l'evento;

2) che il Comune di Loano si faccia carico, relativamente a piazza Italia degli adempimenti di cui al piano di sicurezza;

3) che la presente ordinanza sia:

- resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio digitale;
- comunicata per verificarne l'ottemperanza:
  - alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Savona;
  - al Comando di Polizia Locale;
  - ai Comando Stazione Carabinieri Territoriale e Stazione Forestale Loano;
  - all'Ufficio Circondariale Marittimo di Loano;
- trasmessa altresì:
  - all' ASCOM Servizi Confcommercio Loano in qualità di organizzatore della manifestazione;
  - alle associazioni "OBIETTIVO TURISMO SOCIETA' CONSORTILE A.R.L." e "SINDACATO ITALIANI BALNEARI LOANO";
  - alla Società GES SERVICE di GHERARDI Elio", con sede legale in BORGHETTO S. SPIRITO (SV), Via Michelangelo nr. 16/21;
  - alla "BAR TAVOLA CALDA ARCOBALENO di GIRIBALDI G. & C. s.n.c.", con sede legale in LOANO (SV), Via Aurelia nr. 235;

- alla d.i. “NAPOLI GIOVANNI”, con sede legale in LOANO (SV), Via Aurelia nr. 202;
- agli uffici comunali interessati (Ambiente, Commercio, Demanio, Tributi, Turismo);
- diffusa a mezzo gli organi di stampa;

### **AVVERTE**

che la violazione della presente ordinanza comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa da 25 euro a 500 ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000 secondo i criteri generali di cui alla legge 689/1981; sono fatte salve eventuali sanzioni penali e impregiudicato l'esercizio dell'azione penale a norma dell'art. 650 del Codice penale;

### **INFORMA**

ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”), che avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso amministrativo gerarchico al Prefetto della Provincia di Savona ai sensi dell'art 1 e ss del D.P.R. 24.11.1971, n° 1199 entro il termine di 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa o da quando ne abbia avuto piena conoscenza;
- ricorso giurisdizionale al T.A.R. Liguria ai sensi degli articoli 29 e 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n° 104 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza.

**IL SINDACO**  
(Rag. Luca LETTIERI)

*Documento firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs 82/2005*